

in bottiglie di mezzo litro o meno), 200-ex *d* (acquaviti altre non convenzionate), rimanendo applicabili per le stesse voci i dazi della tariffa generale;

c) i dazi convenzionati col Protocollo di Ancey e mantenuti in vigore per effetto degli articoli 1 e 4 del decreto Presidenziale 1° novembre 1951, n. 1125, per le voci 851-a-2, 1048-c-2-bctd, 1132-b-1, 1347-a, rendendosi per le stesse voci applicabili i corrispondenti dazi convenzionati col Protocollo di Torquay.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI —
PELLA — FANFANI —
CAMPILLI — LA MALFA
— CAPPA

Visto, il Guardasigilli. ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 20. — PALLA

TABELLA

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Dazio sul valore
ex 110	Semi oleosi I semi di cotone, destinati alla semina, sono ammessi in esenzione da dazio entro il limite di un contingente annuo e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	—
833 b-1	Mica in fogli ottenuti mediante semplice compressione senza aggiunta di sostanze collanti	5 %
973-a-1,2	Piombo greggio e sue leghe in blocchi, lingotti, pani, placche, piastre o bacchette	15 % col dazio minimo di L. 35 per kg. netto
981-a-1,2	Zinco greggio e sue leghe in matte, pani, lingotti, placche, catodi, granelli	15 % col dazio minimo di L. 25 per kg. netto
923-a-1,2 923-b-1,2	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di zinco e sue leghe, di qualsiasi spessore, non nominati né compresi altrove	16 % col dazio minimo di L. 34 per kg. netto
1006-a	Antimonio greggio e in rottami	15 % col dazio minimo di L. 110 per kg. netto

Il Ministro per le finanze: VANONI

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1952.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1951, con il quale è stato provveduto alla costituzione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per la assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera in data 8 novembre 1952, con la quale la Confederazione generale dell'artigianato italiano propone per la nomina a membro effettivo della Commissione predetta l'avv. Cesario Pascali in sostituzione del sig. Renato Crippa, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

L'avv. Cesario Pascali è chiamato a far parte, quale membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati in rappresentanza della Confederazione generale dell'artigianato italiano in sostituzione del sig. Renato Crippa, deceduto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1952

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 395

(496)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Bergamo, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Lasorsa dott. Nicola, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;